

# **TITOLO I: PRINCIPI GENERALI**

## **ART. 1**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il Comune di Campoformido è ente locale autonomo con poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione dalle Leggi generali della Repubblica italiana e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nello stesso tempo è parte integrante della Comunità europea e della Comunità mondiale e concorre alla promozione della cultura, della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.
3. Il Comune è ente dotato di potestà normativa, di autonomia organizzativa e finanziaria ed esercita le funzioni proprie, attribuite o delegate, ispirandosi al principio della sussidiarietà.
4. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
5. Il presente Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge in materia elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ente, le forme di controllo, le garanzie delle minoranze, e le forme di partecipazione popolare.

## **ART. 2**

### **TERRITORIO E SEDE COMUNALE**

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dalle Comunità di Campoformido, costituente capoluogo, Basaldella, Bressa e Villa Primavera costituenti altrettante frazioni.

2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per motivate esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

3. La competenza a modificare le circoscrizioni territoriali comunali appartiene alla Regione che vi provvede con apposita legge sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo.

## **ART. 3**

### **STEMMA E GONFALONE**

1. Il Comune ha come segni distintivi lo stemma ed il gonfalone, riconosciuti dal Presidente della Repubblica Italiana con decreto del 24 maggio 1963.

Lo stemma risulta così descritto: suddiviso in due parti, in quella superiore su sfondo rosso è rappresentata una bilancia d'argento di due piatti accollata da una spada pure d'argento con impugnatura d'oro e sormontata da un cartiglio giallo con la scritta in caratteri di nero "Actum in prato de Campoformio feliciter MCCXXXI". Nella parte inferiore su sfondo azzurro sono rappresentati tre artigli alati al naturale, ordinati in fascia. Lo stemma è circondato da ornamenti.

Il gonfalone viene così descritto: drappo ripartito nei colori rosso ed azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Campoformido". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri sono tricolorati con i colori nazionali e frangiati d'argento.

2. Nelle cerimonie e nella altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono di volta in volta autorizzati dalla Giunta comunale, ove sussista un pubblico interesse.

## **ART. 4**

### **PRINCIPI FINALITA' GARANZIE**

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico ed ispira la sua politica anche a livello di ambito territoriale.

2. Il Comune promuove la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia, le misure necessarie alla conoscenza, conservazione, e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per garantire una migliore qualità della vita.

3. Costituiscono la comunità comunale di Campoformido tutti i cittadini residenti sul territorio dell'Ente.

4. Nel rispetto della normativa vigente i cittadini dell'Unione Europea residenti nel territorio comunale partecipano alla vita pubblica locale nelle stesse forme e modalità garantite ai cittadini italiani residenti.

5. Il Comune di Campoformido favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi cittadini residenti all'estero anche attraverso gli enti e le organizzazioni preposte.

6. Il Comune di Campoformido, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuove ed attua, in collaborazione con gli Enti

interessati e la Regione Friuli Venezia Giulia, le iniziative dirette a garantire le migliori condizioni di permanenza ai cittadini emigranti, ai cittadini italiani non residenti ed agli stranieri che per motivi di lavoro, di studio, di turismo o per necessità familiari, assistenziali o di cura si trovino sul proprio territorio.

7. Sostiene e valorizza libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi.

8. Il Comune di Campoformido ispira la propria azione alla valorizzazione delle componenti storiche, tradizionali, culturali, linguistiche e ambientali tipiche del territorio. Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con l'Università e le altre scuole ed istituti.

9. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo.

10. Il Comune si impegna al superamento delle condizioni sfavorevoli alla realizzazione di una effettiva parità uomo-donna nell'ambito lavorativo. L'obiettivo è quello di assicurare alle donne pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

11. Il Comune si impegna altresì a favorire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune ovvero degli Enti, Aziende ed Istituzioni.

12. Il Comune promuove e aderisce, nel rispetto delle Leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della “Carta” Europea delle Autonomie Locali, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, al fine di perseguire una politica di pace.

## **ART. 5**

### **LINGUA FRIULANA**

1. Il Comune considera la lingua friulana valore irrinunciabile poiché costituisce espressione precipua della identità del popolo friulano; si impegna a consentirne e valorizzarne l’uso in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme giuridiche sovraordinate a quelle del presente Statuto.

2. Le istituzioni culturali emanazione del Comune collaborano al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. I Consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità di esercizio di tali facoltà sono stabilite con regolamento comunale.

4. Il Comune può usare toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana.

5. I cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l’Amministrazione comunale. Il regolamento definisce le modalità dell’esercizio di tale facoltà.

## **ART. 6**

### **FUNZIONI**

1. Il Comune di Campoformido, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Statuto, dalla Regione e dalle leggi dello Stato ispira la sua azione ai principi di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità, trasparenza, e rappresentatività democratica favorendo la partecipazione dei cittadini ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della gestione. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, per la loro gestione associata, e per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi per la cui completa realizzazione si richieda l'azione integrata di più enti pubblici, il Comune si avvale del ricorso alle forme associative e di cooperazione e agli accordi di programma previsti dalla legge